

AVVISO
Notifica per pubblici proclami
ai sensi degli artt. 49 cpa e 150 cpc

In virtù di quanto disposto dal TAR LAZIO – SEZ. III BIS che ha autorizzato la notifica a mezzo pubblici proclami sul sito istituzionale del MIUR, del ricorso promosso da MARINO GUIDO si pubblicano i seguenti dati:

- a) **Autorità Giudiziaria:** T.A.R. LAZIO – ROMA – Sez. III BIS
- b) **Numero di Ruolo:** R.G. 4924/2019
- c) **Parte Ricorrente:** MARINO GUIDO (C.F. MRNGDU85C10G273O)
- d) **Parte Resistente:** Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, USR CAMPANIA, USR SICILIA
- e) **Oggetto del Ricorso:** Il docente Marino Guido con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 27.11.1971 n.1199 prima notificato al terzo contro interessato e successivamente inviato a mezzo racc. A/R A/R n. 05228734286-0 in data 24/12/18 ha chiesto l’annullamento: Della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell’1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE valida per la Regione Sicilia ed approvata con decreto dell’USR Campania pubblicato il 29 agosto 2018 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso per le regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA (m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019586.29-08-2018), nella parte in cui il docente Marino Guido risulta inserito con riserva e con un punteggio inferiore rispetto a quello a cui avrebbe diritto, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche. Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso il Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del 1° febbraio 2018 (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all’art. 3 co. 2 dispone che Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017; nonché nella parte in cui all’art. 3 co. 5 dispone che Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi; il Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) nella parte in cui: all’art. 6 dispone che Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 ... Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato ATTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO chiedendo la decisione del ricorso stesso in SEDE GIURISDIZIONALE. Il docente Marino Guido si è costituito dinanzi al T.A.R. del Lazio sede di Roma insistendo per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ivi inclusa la domanda di carattere cautelare. con atto depositato in data 24/4/19 al quale è stato assegnato il seguente numero di registro generale: **4924/2019**. Il ricorso è attualmente pendente dinanzi alla sezione terza bis del **TAR LAZIO** e rubricato al n. R.G. **4924/2019**.


- f) **Sunto dei motivi del ricorso:** Il sig. Marino è aspirante docente in possesso del diploma idoneo all'insegnamento delle materie tecnico pratiche e risultava inserito con riserva, prima del 31/5/17, nelle graduatorie ad esaurimento in relazione alla Classe di Concorso B17 della provincia di Palermo. Esso, dopo aver presentato domanda di partecipazione al concorso e dopo aver superato le prove, si è collocato utilmente nella graduatoria di merito della Regione Sicilia per la classe di concorso B17. Ad ogni modo parte ricorrente, in ragione del fatto che è inserita con riserva nelle GAE, è **stato inserito con riserva anche nella relativa graduatoria di merito**. Lo stesso, pertanto, con il ricorso in oggetto ha chiesto di essere inserito a pieno titolo nella suddetta graduatoria in virtù del diploma conseguito che, **secondo l'orientamento del Consiglio di Stato, deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento indipendentemente dal fatto se si risulti inseriti o meno nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto**.
- g) **Avviso ai controinteressati:** Con ordinanza n. 3634/2019 il TAR Lazio – sezione III Bis ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità e i termini previsti nell'ordinanza n. 836/2019 della stessa sezione. **Lo svolgimento del processo può essere eseguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo**. Si procede, pertanto, alla notifica nei confronti dei controinteressati, ossia dei soggetti utilmente collocati nella **Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso valida per la Regione Sicilia ed approvata con decreto dell'USR Campania pubblicato il 29 agosto 2018**.
- h) **Documenti pubblicati:**
1. Testo integrale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
 2. Atto di costituzione dinanzi al TAR del Lazio;
 3. Ordinanza TAR LAZIO n. 3634/2019 con avviso in calce;
 4. Ordinanza TAR LAZIO n. 836/2019;
 5. Graduatoria classe di concorso B017 - Regione Sicilia;
 6. Versamento € 100,00 effettuato da Marino Guido.

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice

Pubblicato il 06/06/2019

N.03634 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 04924/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4924 del 2019, proposto da

Guido Marino, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Serino, Marco Lo Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur - Usr Sicilia, Miur - Usr Campania non costituiti in giudizio;

nei confronti

Maurizio Failla non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE valida per la Regione Sicilia ed approvata con

decreto dell'USR Campania pubblicato il 29 agosto 2018 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso per le regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA (m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019586.29-08-2018), nella parte in cui il docente Marino Guido risulta inserito con riserva e con un punteggio inferiore rispetto a quello a cui avrebbe diritto, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche.

Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che la ricorrente ha potuto partecipare al concorso in questione in quanto inserita con riserva nella GAE di Palermo a seguito di un'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato;
- che il provvedimento impugnato, con cui è stata disposto l'inserimento con riserva nella graduatoria di merito della Regione Sicilia per la classe di concorso B17 del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, è meramente esecutivo di quello che ha disposto l'inserimento nella GAE con riserva;

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

a) respinge la richiesta misura cautelare;

b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3634/2019 del 6.6.2019, nel giudizio R.G. n. 4924/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 4924/2019).

Publicato il 06/02/2019

**N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.
N. 13917/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulimieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko

Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesù Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravalle, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito

Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

(per il tramite del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

con istanza di sospensione

Nell'interesse di:

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Nato a	Nato il
MARINO GUIDO	MRNGDU85C10G273O	Palermo	10/3/85

Rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli Avv.ti Luigi SERINO (C.F.: SRNLGU84A04A783E) e Marco LO GIUDICE (C.F.: LGDMRC84D30G273U), insieme ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale Romano sito in Roma alla via Valadier n. 43. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: luigiserino@puntopec.it e marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 06 32628371

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

E NEI CONFRONTI DI

FAILLA MAURIZIO residente in Giarre (CT) alla via delle Provincie n. 72/B (CAP 95014), quale terzo controinteressato inserito nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE per la Regione Sicilia.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE valida per la Regione Sicilia ed approvata con decreto dell'USR Campania pubblicato il 29 agosto 2018 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso per le regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA (m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019586.29-08-2018), **nella parte in cui il docente Marino Guido risulta inserito con riserva e con un punteggio inferiore rispetto a quello a cui avrebbe diritto**, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche.

Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso

il **Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del 1° febbraio 2018** (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all'art. 3 co. 2 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017;* nonché nella parte in cui all'art. 3 co. 5 dispone che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

il **Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR** (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) nella parte in cui: all'art. 6 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 ... Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

NONCHÉ PER

L'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a titolo definitivo alla procedura selettiva in esame.

FATTO

Con il Decreto n. 85 del 1 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto un pubblico concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*».

In particolare l'art. 17 del citato d.lgs. n. 59/2017 (comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5), ha previsto l'avvio di una procedura concorsuale riservata a coloro che risultano in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Il Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) recante “*Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione*”, all'art. 3 ha stabilito che *1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale. 2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe*

di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. 3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

L'art. 4 disciplina le modalità di espletamento del concorso mentre l'art. 6 stabilisce i requisiti di ammissione disponendo che: *1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. 2. **Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno;** 3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 5. **Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti***

giudiziari definitivi. 6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso. 7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

In ragione di ciò, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del Bando (rubricato "Requisiti di ammissione"), per essere ammessi a partecipare all'indetta procedura concorsuale, i candidati devono essere "in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado ... gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017.

Parte ricorrente è aspirante docente in possesso del diploma idoneo all'insegnamento delle materie tecnico pratiche e risultava inserita con riserva, prima del 31/5/17, nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Palermo in relazione alla Classe di Concorso B17 in virtù di ordinanza cautelare resa dal Consiglio di Stato n. 560/17.

La stessa, pertanto, ha presentato domanda di ammissione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per la classe di concorso B17.

In relazione alla suddetta classe di concorso l'USR Campania ha gestito la fase concorsuale per le Regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA ed all'esito della prove concorsuali ha pubblicato le relative graduatorie di merito in relazione ad ogni singola regione.

Parte ricorrente si è collocata utilmente nella graduatoria di merito della Regione Sicilia per la classe di concorso B17 con posizione n. 21 ed un punteggio finale di 42,6 punti.

Ad ogni modo parte ricorrente, in ragione del fatto che è inserita **con riserva nella GAE di Palermo, è stata inserita con riserva anche nella relativa graduatoria di merito mentre avrebbe diritto ad essere inserita a pieno titolo nella suddetta graduatoria** in virtù del diploma conseguito che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato, deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento indipendentemente dal fatto se si risulti inseriti o meno nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto.

In buona sostanza, l'odierna parte ricorrente, pur essendo in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento ha potuto partecipare alla procedura sol perché inserita con riserva nelle GAE alla data del 31/5/2017 e, ad oggi, si trova inserita nella suddetta graduatoria di merito **con riserva**, ed in attesa appunto dell'esito del giudizio relativo alla permanenza nelle graduatorie ad esaurimento.

Parte ricorrente, una volta superata la prova concorsuale, avrebbe avuto invece diritto ad essere inserita a **pieno titolo nella relativa graduatoria di merito** in ragione del fatto che il titolo di studio da essa posseduto (Diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico Nautico Statale) è **un titolo di studio idoneo alla partecipazione al concorso relativamente alle classi di insegnamento tecnico pratiche (cd. ITP) ed in particolare per la classe di concorso B17**. Il Miur ha ammesso, invece, a pieno titolo soltanto i soggetti in possesso del diploma ITP inseriti in GAE o nelle Graduatorie di Istituto entro il 31/5/2017, consentendo invece la partecipazione con riserva a chi era inserito sempre con riserva nelle GAE o nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Ad ogni modo, dopo il superamento della prova concorsuale e l'inserimento, seppur con riserva, nella graduatoria di merito, **l'USR Sicilia, con decreto del 31/8/18, ha individuato il sig. Marino Guido quale destinatario di un contratto a tempo indeterminato, provvedendo però all'accantonamento del posto in attesa dello scioglimento della riserva.**

DIRITTO

Parte ricorrente, avendo superato la prova concorsuale ed essendo stata inserita con riserva nella relativa graduatoria di merito, ha interesse a dedurre l'illegittimità degli atti in epigrafe impugnati, laddove hanno consentito la partecipazione a pieno titolo, alla suddetta procedura concorsuale, solo ai diplomati ITP inseriti a pieno titolo nelle GAE o nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31/5/17, consentendo invece la partecipazione con riserva a chi fosse iscritto nelle suddette graduatorie con riserva. Parte ricorrente deduce dunque l'illegittimità degli atti impugnati laddove hanno consentito la

sua partecipazione al concorso **con riserva e non a pieno titolo**, pur avendo un titolo di studio idoneo per partecipare al concorso, alla luce dei seguenti motivi.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 T.U. 297/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 399 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460; VIOLAZIONE DEL DPR N. 19/2016; VIOLAZIONE DELLE NORME CHE RICONOSCONO AL DIPLOMA TECNICO VALORE DI TITOLO SUFFICIENTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI NEGLI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA NELLE CLASSI DI CONCORSO TECNICO/PRATICHE FINTANTOCHÉ PER LA SPECIFICA CLASSE DI CONCORSO NON SIA STATO ATTIVATO E COMPIUTO ALMENO UN PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO INTESO QUALE REQUISITO ULTERIORE AL PREDETTO DIPLOMA. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 35 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La prima fonte normativa di interesse si rinviene nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il cui art. 400, comma 1, testualmente recita: *«I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta, fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».*

L'art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994, relativamente ai requisiti generali di ammissione ai concorsi, richiedeva solamente il possesso dei titoli di studio, statuendo testualmente: *«Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore».*

Difatti, la l. 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), all'art. 4, comma 2, stabiliva che le università avrebbero provveduto alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi, presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento.

Sulla base di tali disposizioni veniva dunque emanato il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), il cui art. 1 stabiliva testualmente: *«A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».*

La correlativa disciplina transitoria era contenuta nel successivo art. 2 del citato decreto ministeriale, secondo cui: *«Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano*

l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999».

Dalle citate disposizioni si può ricavare che: - la nuova disciplina (di rango legislativo) per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore; - tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'indizione del concorso con d.m. 1° aprile 1999, con il d.m. n. 460 del 1998 veniva introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 (recte: al primo dopo il triennio decorrente dall'ultimo concorso), stabilendo che potevano essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione, i quali: (i) fossero in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale, del titolo di laurea o del diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati e gli ISEF, che alla citata data permettevano l'ammissione al concorso; (ii) oppure avessero conseguito il titolo di laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, se si trattava di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale, o avessero conseguito i menzionati diplomi entro l'anno in cui si sarebbe concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

La disciplina transitoria introdotta con il d.m. n. 460 del 1998, riferita al primo concorso a posti e cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correlava dunque direttamente al passaggio al sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria di cui al citato art. 4 l. 19 novembre 1990, n. 341.

Tale sistema, il cui fulcro era costituito dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS), avrebbe dovuto garantire, a partire dall'anno accademico 1999-2000, un'attività di formazione dei docenti finalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione, costituente titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. In tale ottica, si giustificava la previsione, contenuta

nell'art. 1 d.m. n. 460 del 1998, secondo cui a partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria bandito dopo il 1° maggio 2002, «il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», ovvero mediante il superamento delle prove del concorso a cattedre.

Ad ogni modo, al momento del passaggio dal vecchio al nuovo sistema universitario di abilitazione, ispirato alla regola di ammissione ai concorsi a cattedra fondata sul necessario possesso dell'abilitazione, in sede di disciplina transitoria si era tenuto conto di coloro che: - alla data di entrata in vigore del d.m. n. 460 del 1998 avevano già ottenuto il diploma di laurea; - alla medesima data erano già iscritti ad un corso di laurea ed avrebbero pertanto conseguito il relativo diploma negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, in ragione della durata del corso di laurea.

L'esposto quadro normativo è stato ulteriormente innovato con le previsioni contenute nell'art. 64, comma 4-ter, d.-l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle SSIS effettivamente attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000, ponendo pertanto fine ai percorsi per l'abilitazione disciplinati dal d.m. n. 460 del 1998.

In conseguenza di tale intervento legislativo gli aspiranti docenti che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008, non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

Dunque, a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alla previsioni del d.m. 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007, n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini formativi attivi (TFA), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione, previo esame, presso università ed istituti parificati.

I predetti tirocini sono, tuttavia, divenuti operativi solo a partire dall'anno accademico 2011-2012, in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo d.m. 11 novembre 2011.

Alla luce del quadro normativo così delineato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 105/2015, ha affrontato la doglianza manifestata da un'aspirante docente secondo cui la

disposizione contenuta nell'art. 2 del precedente bando di concorso della scuola del 2012 impediva la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002-2003 e pertanto ometteva di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 d.m. n. 460 del 1998. In tale maniera si era creata una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo, in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e candidati laureatisi nell'arco temporale 2008-2011 (periodo, in cui le procedure SSIS erano state, per volontà del legislatore, sospese).

La parte ricorrente, del resto, ha presentato domanda per partecipare al concorso in relazione alle cd. classi di concorso ITP ed il Consiglio di Stato con ordinanza del n. 1836/2016, con riferimento al precedente concorso del 2016, ha affermato che a tali concorsi continua ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – si prescinde dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo "ordinario".

Ed infatti per le cd. Classi di concorso ITP non è mai stato attivato un percorso abilitativo ordinario, di talché secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato gli aspiranti docenti ITP avrebbero potuto partecipare alla suddetta procedura concorsuale con il possesso esclusivamente del titolo di studio.

Senonché la legge n. 59/17 che ha disciplinato il suddetto concorso ha previsto all'art. 17 (comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5), l'avvio di una procedura concorsuale riservata a coloro che risultano in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. **Per ciò che attiene agli insegnanti tecnico-pratici ha previsto che gli stessi possano partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore della stessa legge, ovvero al 31/5/2017.**

Il successivo bando di concorso ha specificato, come visto, che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

Ebbene, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la recente ordinanza n. 5134/2018, pubblicata il 03.09.2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. n. 59/2017, per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con il principio del pubblico concorso di cui all'art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., nella parte in cui ha previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione, anche con riguardo alla categoria dei diplomati ITP aspiranti ai posti di insegnamento tecnico-pratico.

Da ciò si rileva che il diritto di parte ricorrente di permanere nella graduatoria di merito permane fintantoché non sopraggiunga un provvedimento giurisdizionale negativo che determini la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento.

Occorre invece rilevare che parte ricorrente avrebbe diritto a permanere nella graduatoria di merito a titolo definitivo e non con riserva in ragione del fatto che il titolo di studio posseduto è ex sé idoneo per consentire la partecipazione al concorso, indipendentemente dalla permanenza o meno nella graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto.

Pertanto, alla luce del principio stabilito dall'ordinanza n. 1836/16 del Consiglio di Stato parte ricorrente ha interesse a che venga dichiarata l'illegittimità della norma di cui al bando di concorso laddove afferma che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi proprio in ragione del fatto che in assenza di percorsi abilitanti ordinari il diploma tecnico deve essere considerato un titolo idoneo per partecipare ai concorsi per l'insegnamento delle materie tecniche nella scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'inserimento con riserva nelle gae o nella II fascia delle graduatorie di istituto.*

Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della *lex specialis* si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Del resto una costante giurisprudenza amministrativa afferma che in tema di concorso a posti

di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis. **In tal senso prevedere un concorso riservato ai soli docenti ITP inseriti a pieno titolo in GAE o nelle graduatorie di II fascia alla data del 30 maggio 2017 e consentire la partecipazione con riserva a chi è in attesa della definizione del giudizio appare analogamente irrazionale ed illogico avendo parte ricorrente un titolo che le avrebbe dovuto consentire di partecipare ugualmente al concorso a prescindere dall'inserimento o meno nelle gae o nella II fascia della graduatoria di istituto.**

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.D.G. N. 85 PUBBLICATO IL 16 FEBBRAIO 2018; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Parte ricorrente rileva inoltre che dalla graduatoria approvata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, risulta al n. 21 con un punteggio pari a 42,6: "Voto orale: 30; Voto Titoli: 12,6". Detto risultato, alla luce delle valutazioni cui si procederà di seguito, è del tutto inveritiero ed illegittimo, in quanto conseguenza di una errata o mancata applicazione dei criteri di valutazione titoli stabiliti dalla Tabella A allegata al DDG del 16/2/18.

In base ai titoli dichiarati parte ricorrente avrebbe avuto infatti diritto al riconoscimento di un punteggio pari a 25,1 punti in luogo dei 12,6 riconosciuti.

Inoltre parte ricorrente ha riscontrato la mancata attribuzione dei titoli di preferenze/riserva contrassegnata dal doppio asterisco, pur avendo la stessa allegato tutta la documentazione attestante la sua invalidità.

Parte ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria, aveva inoltrato al competente USR una formale richiesta di rettifica del punteggio dal seguente tenore:

OGGETTO: Richiesta di Rettifica/Revisione Punteggio e Titoli di Preferenza/Riserva Candidato MARINO GUIDO - Concorso di Reclutamento Docenti Abilitati di cui al D.D.G. 85 del 01/02/2018 per la classe di concorso B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE per la Sicilia.
Sede del concorso Istituto Tecnico Industriale Statale "AUGUSTO RIGHI" - NAPOLI

Il sottoscritto **MARINO GUIDO**, nato a Palermo (Pa) il 10/03/1985, residente a Palermo in via Bagnera Giuseppe n.5
Codice Fiscale: **MRNGDU85C10G2730**, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000

DICHIARA

Di aver riscontrato un errore nel calcolo del punteggio dei Titoli, in quanto lo stesso ritiene che il punteggio sia superiore a quello da voi assegnato (PARI A 12,6), e la mancata assegnazione dei titoli di preferenza/riserva che dalla pubblicazione della graduatoria in data 29/08/2018 non risulta contrassegnato dal doppio asterisco.

Il sottoscritto dichiara altresì di aver consegnato tutta la documentazione valida ai fini dell'attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza/riserva alla commissione in sede d'esame in data 04/07/2018.

TITOLI VALIDI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Titolo di accesso:

Diploma di Perito Per Gli Apparati ed Impianti Marittimi - Macchinista Navale conseguito il 10/07/2004 con voto 100/100 presso Istituto Tecnico Nautico " Gioeni Trabia" corso Vittorio Emanuele 27, Palermo CAP 90133.

Provvedimento del Giudice Amministrativo CONSIGLIO DI STATO Ordinanza n. 560/2017 pubblicata il 10.2.2017.

Titoli Culturali:

Diploma di Perito Per Gli Apparati ed Impianti Marittimi - Macchinista Navale conseguito il 10/07/2004 con voto 100/100 presso Istituto Tecnico Nautico " Gioeni Trabia" corso Vittorio Emanuele 27, Palermo CAP 90133.

ECDL LIVELLO CORE conseguito in data 29/01/2003 presso ISTITUTO TECNICO NAUTICO " GIOENI TRABIA" - PALERMO VIA VIA VITTORIO EMANUELE N.27 CAP 90133

Titoli di Servizio

Classe di concorso Specifica B-17

- B-17 - Laboratorio Meccanico Tecnologico dal 11/11/2014 al 30/06/2015 presso Istituto Tec. Costr. Ambiente e Territorio di Polizzi Generosa (PATD01801D).
- B-17 - Laboratorio Meccanico Tecnologico dal 13/10/2015 al 30/06/2016 presso Istituto Tec. Indus. di Cerda (PATF1301L).
- B-17 - Laboratorio Meccanico Tecnologico dal 05/10/2017 al 30/06/2018 presso ISS "E. MEDI" (PAIS02400E).

Altra Classe di concorso B-03

- B-03 - Laboratorio Fisica e Fisica Applicata dal 14/10/2008 al 30/06/2009 presso Istituto Tec. Indus. di Cerda (PATF1301L).
- B-03 - Laboratorio Fisica e Fisica Applicata dal 18/03/2015 al 30/06/2015 presso Istituto Tec. Costr. Ambiente e Territorio di Polizzi Generosa (PATD01801D).
- B-03 - Laboratorio Fisica e Fisica Applicata dal 28/11/2015 al 30/06/2016 presso Istituto Tec. Costr. Ambiente e Territorio di Polizzi Generosa (PATD01801D).

TITOLI DI PREFERENZA/DI RISERVA

(di cui si allega l'eventuale documentazione a supporto)

- > **INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 508/88**
PERCENTUALE: 70%
Data decorrenza: 17/03/2015

Revisione - INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 508/88
Percentuale: 70% (Invalidità permanente non più soggetta a revisione)
Data decorrenza: 08/06/2017

- > **Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.S.2.1992, n.104**
Data decorrenza: 17/03/2015

NAVISIONE - PORTATORE DI HANDICAP ai sensi dell' art. 3, comma 1, L.S.2.1992, n.104 (Invalidità permanente non più soggetta a revisione)
Data decorrenza: 08/06/2017

- > **Stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato Legge 12 Marzo 1999 n. 68 - DPCM 13 gennaio 2000 (Invalidità permanente non più soggetta a revisione)**
Data decorrenza: 08/10/2015

- > **Volontario in ferma breve o prefissata**
Ente MARINA MILITARE - CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO
Data 08 / 05 / 2006 Numero dell'atto DP-2023 (607177-M)

si allega copia dei seguenti documenti:

- documento di identità
- **L.5028/1998**
- Domanda di partecipazione al concorso
- Provvedimento Cautelare
- Titoli di Accesso/Culturali
- **TITOLI DI PREFERENZA/RISERVA**
- Copia Ricevuta Consegna Titoli di Accesso/Culturali e Titoli di Preferenza/Riserva

Dunque, alla luce di quanto sin qui specificato, il “punteggio titoli” da attribuire alla parte ricorrente in base ai criteri indicati dal MIUR, non era pari ai 12,6 punti riconosciuti. Sul punto è inoltre necessario specificare che la parte ricorrente, in osservanza di quanto previsto dal bando, provvedeva a consegnare al dirigente preposto all'USR Campania le certificazioni attestanti i titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione al concorso oltre alla documentazione attestante la sua invalidità.

E' di solare evidenza, dunque, la errata valutazione dei titoli operata nei confronti della parte ricorrente e la conseguente violazione delle disposizioni contenute nella Tabella A allegata al Bando di concorso oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La graduatoria approvata dalla commissione giudicatrice, in questa sede impugnata, è pervenuta, dunque, ad un errato giudizio sulla valutazione dei titoli della parte ricorrente, lasciando trasparire un evidente distacco con i criteri dettati dal Bando di Concorso in materia di valutazione dei titoli.

La giurisprudenza amministrativa è ferma, ad ogni modo, nel ritenere che il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Nel caso in esame, sebbene la Commissione fosse vincolata ai criteri indicati nel bando, ha valutato i titoli della parte ricorrente in maniera del tutto errata, senza peraltro far capire alla stessa il ragionamento utilizzato per l'attribuzione dell'inferiore punteggio di 12,6 punti rispetto a quello legittimo di 25,1 punti. Inoltre non ha neanche riconosciuto al ricorrente il titolo di preferenza, seppure lo stesso avesse prodotto le certificazioni attestanti la sua invalidità. Peraltro parte ricorrente non ha ottenuto alcun riscontro al suo formale reclamo inoltrato al competente USR. La Commissione non ha dunque soddisfatto il requisito motivazionale.

E' noto che la scelta dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nell'ambito dell'attività discrezionale dell'amministrazione e che detti criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato.

Dunque, più i criteri sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggerà su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Nel caso della valutazione dei titoli, peraltro il Ministero, ha specificamente dettagliato le modalità e i criteri di valutazione degli stessi, nonché i relativi punteggi da attribuire.

Nel caso in esame, dunque, il fatto di aver attribuito alla ricorrente un punteggio sui titoli inferiore a quello effettivo e non aver riconosciuto la preferenza spettante per la sua invalidità, ha determinato un grave vizio di motivazione del provvedimento finale, giacché **non è comprensibile come ed in che modo la Commissione abbia assegnato alla ricorrente soltanto 12,6 punti a fronte dei titoli dichiarati che, secondo la lex specialis, darebbero diritto a ben 25,1 punti e perché non siano stati indicati in graduatoria i titoli di preferenza/riserva.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

Tanto premesso, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula altresì istanza cautelare, affinché possano essere adottati i provvedimenti cautelari più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede, ed, in particolare, affinché possa essere disposta in via cautelare e fino alle definizioni nel merito l'ammissione a pieno titolo del ricorrente nella graduatoria di merito. A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, si richiamano integralmente le considerazioni e deduzioni sopra svolte.

Tanto premesso, per quanto concerne la sussistenza del *periculum in mora*, si rileva che l'USR Sicilia ha provveduto ad individuare il ricorrente quale docente destinatario di un contratto a tempo indeterminato disponendo **tuttavia l'accantonamento del posto fintantoché non venga sciolta la riserva**. Al contrario, come rilevato, parte ricorrente avrebbe avuto diritto di partecipare a pieno titolo alla suddetta procedura concorsuale indipendentemente dal suo inserimento o meno nelle GAE o nella II fascia delle Graduatorie di Istituto. Pertanto parte ricorrente pur essendo destinataria di una proposta di contratto a tempo indeterminato non può iniziare a svolgere la sua attività lavorativa, dovendo attendere l'esito del giudizio relativo al

all'inserimento in Gae. Qualora tale esito fosse negativo parte ricorrente perderebbe, peraltro, il diritto di permanere nella graduatoria di merito del concorso in esame, pur avendo, come detto, la stessa un titolo idoneo per la partecipazione alla procedura concorsuale indipendentemente dall'accertamento della permanenza o meno nelle Gae o nella II fascia delle graduatorie di istituto.

È appena il caso di rammentare come lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ciò premesso parte ricorrente come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese

CHIEDE

In via cautelare

Di provvedere sull'istanza cautelare promossa disponendo la sospensione degli atti impugnati e consentendo, in attesa della definizione del giudizio, a parte ricorrente di essere inserita a pieno titolo nella graduatoria di merito.

Nel merito

Di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati per i motivi illustrati in precedenza, con ogni conseguente statuizione di legge e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito, con il corretto punteggio ad essa spettante.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

PRODUZIONI:

1. Decreto di approvazione dalla graduatoria di merito per la CDC B17
2. Decreto USR Sicilia accantonamento posto
3. Domanda di partecipazione al concorso
4. Ordinanza Consiglio di Stato n. 560/17
5. Titolo di studio
6. Decreto MIUR del 15/12/17 pubblicato in G.U. il 9/2/18;
7. Bando di concorso DDG n. 85/2018 pubblicato in G.U. il 16/2/18;
8. Ricevuta consegna titoli;
9. Richiesta rettifica punteggio;
10. Diploma;
11. Congedo militare;
12. Diploma ECDL;
13. Attestazione invalidità civile;
14. Documentazione ex l. n. 68/1999;
15. Documentazione ex l. n. 104/1992.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro, trattandosi di giudizio che attiene alla materia di PUBBLICO IMPIEGO, applicabile anche per il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Parere del Consiglio di Stato n. 1958/2015.

Roma, 20/12/2018

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3634/2019 del 6.6.2019, nel giudizio R.G. n. 4924/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 4924/2019).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ATTO DI COSTITUZIONE A SEGUITO DI ATTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO

Nell'interesse di:

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Nato a	Nato il
GUIDO MARINO	MRNGDU85C10G273O	Palermo	10/3/85

Rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Luigi SERINO (C.F.: SRNLGU84A04A783E) e Marco LO GIUDICE (C.F.: LGDMRC84D30G273U), insieme ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale Romano sito in Roma alla via Valadier n. 43. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il seguente indirizzo PEC: luigiserino@puntopec.it e marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 06 32628371

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (CF: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA –
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI, PER LEGGE, DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO SITA IN
ROMA ALLA VIA DEI PORTOGHESI N. 12.

E NEI CONFRONTI DI

FAILLA MAURIZIO residente in Giarre (CT) alla via delle Provincie n. 72/B (CAP 95014), quale terzo controinteressato inserito nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE per la Regione Sicilia.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Della Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE valida per la Regione Sicilia ed approvata con decreto dell'USR Campania pubblicato il 29 agosto 2018 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso per le regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA (m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019586.29-08-2018), **nella parte in cui il docente Marino Guido risulta inserito con riserva e con un punteggio inferiore rispetto a quello a cui avrebbe diritto**, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche.

Nonché di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione, ivi compreso

il **Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del 1° febbraio 2018** (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all'art. 3 co. 2 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017;* nonché nella parte in cui all'art. 3 co. 5 dispone che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

il **Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR** (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) nella parte in cui: all'art. 6 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 ... Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

NONCHÉ PER

L'accertamento e la condanna dell'amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a titolo definitivo alla procedura selettiva in esame.

PREMESSA

L'odierna parte ricorrente, con **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 D.P.R. 27.11.1971 n.1199** prima notificato al terzo contro interessato e successivamente inviato a mezzo racc. A/R n. 05228734286-0 in data 24/12/18 al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha impugnato la Graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. n. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE valida per la Regione Sicilia ed approvata con decreto dell'USR Campania pubblicato il 29 agosto 2018 di approvazione delle graduatorie di merito del concorso per le regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA (m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019586.29-08-2018), **nella parte in cui il docente Marino Guido risulta inserito con riserva e con un punteggio inferiore rispetto a quello a cui avrebbe diritto**, ivi comprese successive integrazioni e rettifiche, nonché tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il **Bando di Concorso emanato con il Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Decreto Dipartimentale n. 85 del 1° febbraio 2018** (pubblicato nella G.U. e - 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16-2-2018) nella parte in cui all'art. 3 co. 2 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017*; nonché nella parte in cui all'art. 3 co. 5 dispone che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

il **Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR** (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) nella parte in cui: all'art. 6 dispone che *Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017 ... Qualora i requisiti*

di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

Successivamente, e precisamente in data **22 marzo 2019 a mezzo pec ed in data 25 marzo 2019 a mezzo posta**, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato **ATTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO** chiedendo la decisione del ricorso stesso in SEDE GIURISDIZIONALE.

Alla luce dell'opposizione spiegata dal Ministero resistente, **L'ODIERNA PARTE RICORRENTE, CON IL PRESENTE ATTO SI COSTITUISCE DINANZI A CODESTO T.A.R. INSISTENDO PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE FORMULATE CON IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IVI INCLUSA LA DOMANDA DI CARATTERE CAUTELARE.**

L'odierna parte esponente, pertanto, con il presente atto intende far valere tutte le ragioni invocate dinanzi al Capo dello Stato e specificamente riproposte in tale sede sia in punto di fatto che in punto di diritto. In virtù di ciò si trascrive integralmente il contenuto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FATTO

Con il Decreto n. 85 del 1 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto un pubblico concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*».

In particolare l'art. 17 del citato d.lgs. n. 59/2017 (comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5), ha previsto l'avvio di una procedura concorsuale riservata a coloro che risultano in possesso, alla

data di entrata in vigore del decreto, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Il Decreto n. 995 del 15 dicembre 2017 del MIUR (pubblicato nella G.U. n. 33 del 9-2-2018) recante *“Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”*, all'art. 3 ha stabilito che *1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale. 2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto. 3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.*

L'art. 4 disciplina le modalità di espletamento del concorso mentre l'art. 6 stabilisce i requisiti di ammissione disponendo che: *1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23 febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come*

modificato dal decreto del Ministro 9 maggio 2017, n. 259. **2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017.** Possono altresì partecipare al concorso per posti di sostegno purché, in aggiunta, siano specializzati sul sostegno; 3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141. 4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. **5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.** 6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di ammissione al concorso. 7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

In ragione di ciò, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del Bando (rubricato "Requisiti di ammissione"), per essere ammessi a partecipare all'indetta procedura concorsuale, i candidati devono essere "in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado ... gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso per posti comuni purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data del 31 maggio 2017.

Parte ricorrente è aspirante docente in possesso del diploma idoneo all'insegnamento delle materie tecnico pratiche e risultava inserita con riserva, prima del 31/5/17, nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Palermo in relazione alla Classe di Concorso B17 in virtù di ordinanza cautelare resa dal Consiglio di Stato n. 560/17.

La stessa, pertanto, ha presentato domanda di ammissione al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per la classe di concorso B17.

In relazione alla suddetta classe di concorso l'USR Campania ha gestito la fase concorsuale per le Regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA ed all'esito della prove concorsuali ha pubblicato le relative graduatorie di merito in relazione ad ogni singola regione.

Parte ricorrente si è collocata utilmente nella graduatoria di merito della Regione Sicilia per la classe di concorso B17 con posizione n. 21 ed un punteggio finale di 42,6 punti.

Ad ogni modo parte ricorrente, in ragione del fatto che è inserita **con riserva nella GAE di Palermo**, è stata inserita **con riserva anche nella relativa graduatoria di merito mentre avrebbe diritto ad essere inserita a pieno titolo nella suddetta graduatoria** in virtù del diploma conseguito che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato, deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento indipendentemente dal fatto se si risulti inseriti o meno nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto.

In buona sostanza, l'odierna parte ricorrente, pur essendo in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento ha potuto partecipare alla procedura sol perché inserita con riserva nelle GAE alla data del 31/5/2017 e, ad oggi, si trova inserita nella suddetta graduatoria di merito **con riserva**, ed in attesa appunto dell'esito del giudizio relativo alla permanenza nelle graduatorie ad esaurimento.

Parte ricorrente, una volta superata la prova concorsuale, avrebbe avuto invece diritto ad essere inserita a **pieno titolo nella relativa graduatoria di merito** in ragione del fatto che il titolo di studio da essa posseduto (Diploma conseguito presso l'Istituto Tecnico Nautico Statale) è **un titolo di studio idoneo alla partecipazione al concorso relativamente alle classi di insegnamento tecnico pratiche (cd. ITP) ed in particolare per la classe di concorso B17**. Il Miur ha ammesso, invece, a pieno titolo soltanto i soggetti in possesso del diploma ITP inseriti in GAE o nelle Graduatorie di Istituto entro il 31/5/2017, consentendo

invece la partecipazione con riserva a chi era inserito sempre con riserva nelle GAE o nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Ad ogni modo, dopo il superamento della prova concorsuale e l'inserimento, seppur con riserva, nella graduatoria di merito, **l'USR Sicilia, con decreto del 31/8/18, ha individuato il sig. Marino Guido quale destinatario di un contratto a tempo indeterminato, provvedendo però all'accantonamento del posto in attesa dello scioglimento della riserva.**

DIRITTO

Parte ricorrente, avendo superato la prova concorsuale ed essendo stata inserita con riserva nella relativa graduatoria di merito, ha interesse a dedurre l'illegittimità degli atti in epigrafe impugnati, laddove hanno consentito la partecipazione a pieno titolo, alla suddetta procedura concorsuale, solo ai diplomati ITP inseriti a pieno titolo nelle GAE o nella II fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31/5/17, consentendo invece la partecipazione con riserva a chi fosse iscritto nelle suddette graduatorie con riserva. Parte ricorrente deduce dunque l'illegittimità degli atti impugnati laddove hanno consentito la sua partecipazione al concorso **con riserva e non a pieno titolo**, pur avendo un titolo di studio idoneo per partecipare al concorso, alla luce dei seguenti motivi.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 402 T.U. 297/1994; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 399 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 NOVEMBRE 1998, N. 460; VIOLAZIONE DEL DPR N. 19/2016; VIOLAZIONE DELLE NORME CHE RICONOSCONO AL DIPLOMA TECNICO VALORE DI TITOLO SUFFICIENTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI NEGLI ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA NELLE CLASSI DI CONCORSO TECNICO/PRATICHE FINTANTOCHÉ PER LA SPECIFICA CLASSE DI CONCORSO NON SIA STATO ATTIVATO E COMPIUTO ALMENO UN PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO INTESO QUALE REQUISITO ULTERIORE AL PREDETTO DIPLOMA. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ

MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 4, 35 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

La prima fonte normativa di interesse si rinviene nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il cui art. 400, comma 1, testualmente recita: *«I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta, fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».*

L'art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994, relativamente ai requisiti generali di ammissione ai concorsi, richiedeva solamente il possesso dei titoli di studio, statuendo testualmente: *«Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna; b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare; c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ed abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore».*

Difatti, la l. 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), all'art. 4, comma 2, stabiliva che le università avrebbero provveduto alla formazione degli

insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi, presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento.

Sulla base di tali disposizioni veniva dunque emanato il decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 (Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), il cui art. 1 stabiliva testualmente: *«A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».*

La correlativa disciplina transitoria era contenuta nel successivo art. 2 del citato decreto ministeriale, secondo cui: *«Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998 - 1999».*

Dalle citate disposizioni si può ricavare che: - la nuova disciplina (di rango legislativo) per l'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole secondarie impone il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore; - tenuto conto della disposizione legislativa sulla frequenza triennale e dell'indizione del concorso con d.m. 1° aprile 1999, con il d.m. n. 460 del 1998 veniva introdotta una disciplina transitoria applicabile al primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 (recte: al primo dopo il triennio decorrente dall'ultimo concorso), stabilendo che potevano essere ammessi a detto concorso i candidati privi di abilitazione, i quali: (i) fossero in possesso, alla data di entrata in vigore del

medesimo decreto ministeriale, del titolo di laurea o del diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati e gli ISEF, che alla citata data permettevano l'ammissione al concorso; (ii) oppure avessero conseguito il titolo di laurea entro gli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, se si trattava di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale, o avessero conseguito i menzionati diplomi entro l'anno in cui si sarebbe concluso il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

La disciplina transitoria introdotta con il d.m. n. 460 del 1998, riferita al primo concorso a posti e cattedre successivo al 1° maggio 2002, si correlava dunque direttamente al passaggio al sistema di formazione universitaria dei docenti della scuola secondaria di cui al citato art. 4 l. 19 novembre 1990, n. 341.

Tale sistema, il cui fulcro era costituito dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS), avrebbe dovuto garantire, a partire dall'anno accademico 1999-2000, un'attività di formazione dei docenti finalizzata al conseguimento del titolo di abilitazione, costituente titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. In tale ottica, si giustificava la previsione, contenuta nell'art. 1 d.m. n. 460 del 1998, secondo cui a partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria bandito dopo il 1° maggio 2002, «il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», ovvero mediante il superamento delle prove del concorso a cattedre.

Ad ogni modo, al momento del passaggio dal vecchio al nuovo sistema universitario di abilitazione, ispirato alla regola di ammissione ai concorsi a cattedra fondata sul necessario possesso dell'abilitazione, in sede di disciplina transitoria si era tenuto conto di coloro che: - alla data di entrata in vigore del d.m. n. 460 del 1998 avevano già ottenuto il diploma di laurea; - alla medesima data erano già iscritti ad un corso di laurea ed avrebbero pertanto conseguito il relativo diploma negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004, in ragione della durata del corso di laurea.

L'esposto quadro normativo è stato ulteriormente innovato con le previsioni contenute nell'art. 64, comma 4-ter, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6

agosto 2008, n. 133, che ha sospeso le procedure per l'accesso alle SSIS effettivamente attivate presso le università a partire dall'anno accademico 1999-2000, ponendo pertanto fine ai percorsi per l'abilitazione disciplinati dal d.m. n. 460 del 1998.

In conseguenza di tale intervento legislativo gli aspiranti docenti che hanno conseguito la laurea a partire dall'anno 2008, non hanno più avuto la possibilità di iscriversi alle predette Scuole di specializzazione per conseguire l'abilitazione propedeutica alla ammissione ai concorsi a cattedre.

Dunque, a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alla previsioni del d.m. 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007, n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini formativi attivi (TFA), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione, previo esame, presso università ed istituti parificati.

I predetti tirocini sono, tuttavia, divenuti operativi solo a partire dall'anno accademico 2011-2012, in quanto le prove di accesso ai TFA sono state disciplinate soltanto con il successivo d.m. 11 novembre 2011.

Alla luce del quadro normativo così delineato, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 105/2015, ha affrontato la doglianza manifestata da un'aspirante docente secondo cui la disposizione contenuta nell'art. 2 del precedente bando di concorso della scuola del 2012 impediva la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002-2003 e pertanto ometteva di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 2 d.m. n. 460 del 1998. In tale maniera si era creata una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo, in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e candidati laureatisi nell'arco temporale 2008-2011 (periodo, in cui le procedure SSIS erano state, per volontà del legislatore, sospese).

La parte ricorrente, del resto, ha presentato domanda per partecipare al concorso in relazione alle cd. classi di concorso ITP ed il Consiglio di Stato con ordinanza del n. 1836/2016, con riferimento al precedente concorso del 2016, ha affermato che a tali concorsi continua ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all'art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – si prescinde dal possesso dell'abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”.

Ed infatti per le cd. Classi di concorso ITP non è mai stato attivato un percorso abilitativo ordinario, di talché secondo l'insegnamento del Consiglio di Stato gli aspiranti docenti ITP avrebbero potuto partecipare alla suddetta procedura concorsuale con il possesso esclusivamente del titolo di studio.

Senonché la legge n. 59/17 che ha disciplinato il suddetto concorso ha previsto all'art. 17 (comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5), l'avvio di una procedura concorsuale riservata a coloro che risultano in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto, del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione. **Per ciò che attiene agli insegnanti tecnico-pratici ha previsto che gli stessi possano partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore della stessa legge, ovvero al 31/5/2017.**

Il successivo bando di concorso ha specificato, come visto, che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.*

Ebbene, il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la recente ordinanza n. 5134/2018, pubblicata il 03.09.2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.lgs. n. 59/2017, per un possibile contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., con il principio del pubblico concorso di cui all'art. 51 Cost. e con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., nella parte in cui ha previsto un regime speciale ritenuto ingiustificatamente limitativo del diritto di partecipazione, anche con riguardo alla categoria dei diplomati ITP aspiranti ai posti di insegnamento tecnico-pratico.

Da ciò si rileva che il diritto di parte ricorrente di permanere nella graduatoria di merito permane fintantoché non sopraggiunga un provvedimento giurisdizionale negativo che determini la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento.

Occorre invece rilevare che parte ricorrente avrebbe diritto a permanere nella graduatoria di merito a titolo definitivo e non con riserva in ragione del fatto che il titolo di studio posseduto è ex sé idoneo per consentire la partecipazione al concorso,

indipendentemente dalla permanenza o meno nella graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie di istituto.

Pertanto, alla luce del principio stabilito dall'ordinanza n. 1836/16 del Consiglio di Stato parte ricorrente ha interesse a che venga dichiarata l'illegittimità della norma di cui al bando di concorso laddove afferma che *Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi* proprio in ragione del fatto che in assenza di percorsi abilitanti ordinari il diploma tecnico deve essere considerato un titolo idoneo per partecipare ai concorsi per l'insegnamento delle materie tecniche nella scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dall'inserimento con riserva nelle gae o nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Per le ragioni che precedono, l'impugnata disposizione della *lex specialis* si palesa illegittima, in quanto affetta, oltre che da violazione di legge relativamente alla disciplina di rango primario e secondario sopra esposta, da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento. Del resto una costante giurisprudenza amministrativa afferma che in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Ragion per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis. **In tal senso prevedere un concorso riservato ai soli docenti ITP inseriti a pieno titolo in GAE o nelle graduatorie di II fascia alla data del 30 maggio 2017 e consentire la partecipazione con riserva a chi è in attesa della definizione del giudizio appare analogamente irrazionale ed illogico avendo parte ricorrente un titolo che le avrebbe dovuto consentire di partecipare ugualmente al concorso a prescindere dall'inserimento o meno nelle gae o nella II fascia della graduatoria di istituto.**

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE E/O MANCATA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A ALLEGATA AL D.D.G. N. 85 PUBBLICATO IL 16 FEBBRAIO 2018; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Parte ricorrente rileva inoltre che dalla graduatoria approvata dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, risulta al n. 21 con un punteggio pari a 42,6: "Voto orale: 30; Voto Titoli: 12,6". Detto risultato, alla luce delle valutazioni cui si procederà di seguito, è del tutto inveritiero ed illegittimo, in quanto conseguenza di una errata o mancata applicazione dei criteri di valutazione titoli stabiliti dalla Tabella A allegata al DDG del 16/2/18.

In base ai titoli dichiarati parte ricorrente avrebbe avuto infatti diritto al riconoscimento di un punteggio pari a 25,1 punti in luogo dei 12,6 riconosciuti.

Inoltre parte ricorrente ha riscontrato la mancata attribuzione dei titoli di preferenze/riserva contrassegnata dal doppio asterisco, pur avendo la stessa allegato tutta la documentazione attestante la sua invalidità.

Parte ricorrente, dopo la pubblicazione della graduatoria, aveva inoltrato al competente USR una formale richiesta di rettifica del punteggio dal seguente tenore:

OGGETTO: Richiesta di Rettifica/Revisione Punteggio e Titoli di Preferenza/Riserva Candidato MARINO GUIDO - Concorso di Reclutamento Docenti Abilitati di cui al D.D.G. 85 del 01/02/2018 per la classe di concorso B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE per la Sicilia.
Sede del concorso Istituto Tecnico Industriale Statale "AUGUSTO RIGHI" - NAPOLI

Il sottoscritto **MARINO GUIDO**, nato a Palermo (Pa) il 10/03/1985, residente a Palermo in via Bagnera Giuseppe n.5
Codice Fiscale: **MRNGDU85C10G2730**, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.445/2000

DICHIARA

Di aver riscontrato un errore nel calcolo del punteggio dei Titoli, in quanto lo stesso ritiene che il punteggio sia superiore a quello da voi assegnato (PARI A 12,6), e la mancata assegnazione dei titoli di preferenza/riserva che dalla pubblicazione della graduatoria in data 29/08/2018 non risulta contrassegnato dal doppio asterisco.

Il sottoscritto dichiara altresì di aver consegnato tutta la documentazione valida ai fini dell'attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza/riserva alla commissione in sede d'esame in data 04/07/2018.

TITOLI VALIDI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Titolo di accesso:

Diploma di Perito Per Gli Apparati ed Impianti Marittimi - Macchinista Navale conseguito il 10/07/2004 con voto 100/100 presso Istituto Tecnico Nautico " Gioeni Trabia" corso Vittorio Emanuele 27, Palermo CAP 90133.

Provvedimento del Giudice Amministrativo CONSIGLIO DI STATO Ordinanza n. 560/2017 pubblicata il 10.2.2017.

Titoli Culturali:

Diploma di Perito Per Gli Apparati ed Impianti Marittimi - Macchinista Navale conseguito il 10/07/2004 con voto 100/100 presso Istituto Tecnico Nautico " Gioeni Trabia" corso Vittorio Emanuele 27, Palermo CAP 90133.

ECDL LIVELLO CORE conseguita in data 29/01/2003 presso ISTITUTO TECNICO NAUTICO " GIOENI TRABIA" - PALERMO VIA VIA VITTORIO EMANUELE N.27 CAP 90133

Titoli di Servizio

Classe di concorso Specifica B-17

- B-17 - Laboratorio Meccanico Tecnologico dal 11/11/2014 al 30/06/2015 presso Istituto Tec. Costr. Ambiente e Territorio di Polizzi Generosa (PATD01801D).
- B-17 - Laboratorio Meccanico Tecnologico dal 13/10/2015 al 30/06/2016 presso Istituto Tec. Indus. di Cerda (PATF1301L).
- B-17 - Laboratorio Meccanico Tecnologico dal 05/10/2017 al 30/06/2018 presso ISS "E. MEDI" (PAI502400E).

Altra Classe di concorso B-03

- B-03 - Laboratorio Fisica e Fisica Applicata dal 14/10/2008 al 30/06/2009 presso Istituto Tec. Indus. di Cerda (PATF1301L).
- B-03 - Laboratorio Fisica e Fisica Applicata dal 18/03/2015 al 30/06/2015 presso Istituto Tec. Costr. Ambiente e Territorio di Polizzi Generosa (PATD01801D).
- B-03 - Laboratorio Fisica e Fisica Applicata dal 28/11/2015 al 30/06/2016 presso Istituto Tec. Costr. Ambiente e Territorio di Polizzi Generosa (PATD01801D).

TITOLI DI PREFERENZA/DI RISERVA

(di cui si allega l'eventuale documentazione a supporto)

- > **INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 508/88**
PERCENTUALE: 70%
Data decorrenza: 17/03/2015

Revisione - **INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 508/88**
Percentuale: 70% (Invalidità permanente non più soggetta a revisione)
Data decorrenza: 08/06/2017

- > **Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104**
Data decorrenza: 17/03/2015

REVISIONE - PORTATORE DI HANDICAP ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104 (Invalidità permanente non più soggetta a revisione)
Data decorrenza: 08/06/2017

- > **Stato invalidante utile ai fini del collocamento mirato Legge 12 Marzo 1999 n. 68 - DPCM 13 gennaio 2000**
(Invalidità permanente non più soggetta a revisione)
Data decorrenza: 08/10/2015

- > **Volontario in ferma breve o prefissata**
Ente MARINA MILITARE - CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO
Data 08 / 05 / 2006 Numero dell'atto DP-2023 (607177-M)

si allega copia dei seguenti documenti:

- documento di identità
- **LOGICA FISCALE**
- Domanda di partecipazione al concorso
- Provvedimento Cautelare
- Titoli di Accesso/Culturali
- **TITOLI DI PREFERENZA/RISERVA**
- Copia Ricevuta Consegna Titoli di Accesso/Culturali e Titoli di Preferenza/Riserva

Dunque, alla luce di quanto sin qui specificato, il “punteggio titoli” da attribuire alla parte ricorrente in base ai criteri indicati dal MIUR, non era pari ai 12,6 punti riconosciuti. Sul punto è inoltre necessario specificare che la parte ricorrente, in osservanza di quanto previsto dal bando, provvedeva a consegnare al dirigente preposto all'USR Campania le certificazioni attestanti i titoli dichiarati in sede di domanda di partecipazione al concorso oltre alla documentazione attestante la sua invalidità.

E' di solare evidenza, dunque, la errata valutazione dei titoli operata nei confronti della parte ricorrente e la conseguente violazione delle disposizioni contenute nella Tabella A allegata al

Bando di concorso oltre che l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La graduatoria approvata dalla commissione giudicatrice, in questa sede impugnata, è pervenuta, dunque, ad un errato giudizio sulla valutazione dei titoli della parte ricorrente, lasciando trasparire un evidente distacco con i criteri dettati dal Bando di Concorso in materia di valutazione dei titoli.

La giurisprudenza amministrativa è ferma, ad ogni modo, nel ritenere che il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitata, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Nel caso in esame, sebbene la Commissione fosse vincolata ai criteri indicati nel bando, ha valutato i titoli della parte ricorrente in maniera del tutto errata, senza peraltro far capire alla stessa il ragionamento utilizzato per l'attribuzione dell'inferiore punteggio di 12,6 punti rispetto a quello legittimo di 25,1 punti. Inoltre non ha neanche riconosciuto al ricorrente il titolo di preferenza, seppure lo stesso avesse prodotto le certificazioni attestanti la sua invalidità. Peraltro parte ricorrente non ha ottenuto alcun riscontro al suo formale reclamo inoltrato al competenteUSR. La Commissione non ha dunque soddisfatto il requisito motivazionale.

E' noto che la scelta dei criteri di valutazione delle prove concorsuali rientra nell'ambito dell'attività discrezionale dell'amministrazione e che detti criteri di valutazione rappresentano l'elemento di riferimento e di giustificazione del punteggio finale assegnato.

Dunque, più i criteri sono predeterminati in modo rigido, corretto, specifico e dettagliato, e più il giudizio finale espresso in forma numerica poggerà su basi giustificatrici adeguate, chiare, trasparenti ed imparziali.

Nel caso della valutazione dei titoli, peraltro il Ministero, ha specificamente dettagliato le modalità e i criteri di valutazione degli stessi, nonché i relativi punteggi da attribuire.

Nel caso in esame, dunque, il fatto di aver attribuito alla ricorrente un punteggio sui titoli inferiore a quello effettivo e non aver riconosciuto la preferenza spettante per la sua invalidità, ha determinato un grave vizio di motivazione del provvedimento finale, giacché **non è comprensibile come ed in che modo la Commissione abbia assegnato alla ricorrente soltanto 12,6 punti a fronte dei titoli dichiarati che, secondo la lex specialis, darebbero diritto a ben 25,1 punti e perché non siano stati indicati in graduatoria i titoli di preferenza/riserva.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

Tanto premesso, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula altresì istanza cautelare, affinché possano essere adottati i provvedimenti cautelari più idonei per tutelare, in relazione alla situazione prospettata, la posizione giuridica sostanziale azionata in questa sede, ed, in particolare, affinché possa essere disposta in via cautelare e fino alle definizioni nel merito l'ammissione a pieno titolo del ricorrente nella graduatoria di merito. A tal uopo, si rileva che sussistono entrambi i requisiti prescritti dalla legge per la concessione di misure cautelari, ovvero il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Sulla sussistenza del *fumus boni iuris*, si richiamano integralmente le considerazioni e deduzioni sopra svolte.

Tanto premesso, per quanto concerne la sussistenza del *periculum in mora*, si rileva che l'USR Sicilia ha provveduto ad individuare il ricorrente quale docente destinatario di un contratto a tempo indeterminato disponendo **tuttavia l'accantonamento del posto fintantoché non venga sciolta la riserva**. Al contrario, come rilevato, parte ricorrente avrebbe avuto diritto di partecipare a pieno titolo alla suddetta procedura concorsuale indipendentemente dal suo inserimento o meno nelle GAE o nella II fascia delle Graduatorie di Istituto. Pertanto parte ricorrente pur essendo destinataria di una proposta di contratto a tempo indeterminato non può iniziare a svolgere la sua attività lavorativa, dovendo attendere l'esito del giudizio relativo al

all'inserimento in Gae. Qualora tale esito fosse negativo parte ricorrente perderebbe, peraltro, il diritto di permanere nella graduatoria di merito del concorso in esame, pur avendo, come detto, la stessa un titolo idoneo per la partecipazione alla procedura concorsuale indipendentemente dall'accertamento della permanenza o meno nelle Gae o nella II fascia delle graduatorie di istituto.

È appena il caso di rammentare come lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Ciò premesso parte ricorrente come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese

CHIEDE

In via cautelare

Di provvedere sull'istanza cautelare promossa disponendo la sospensione degli atti impugnati e consentendo, in attesa della definizione del giudizio, a parte ricorrente di essere inserita a pieno titolo nella graduatoria di merito.

Nel merito

Di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati per i motivi illustrati in precedenza, con ogni conseguente statuizione di legge e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito, con il corretto punteggio ad essa spettante.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

PRODUZIONI:

ATTO DI OPPOSIZIONE AL RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R.

COPIA RICORSO STRAORDINARIO NOTIFICATO E SPEDITO AL MIUR

ALLEGATI AL RICORSO STRAORDINARIO:

1. Decreto di approvazione dalla graduatoria di merito per la CDC B17
2. Decreto USR Sicilia accantonamento posto
3. Domanda di partecipazione al concorso
4. Ordinanza Consiglio di Stato n. 560/17
5. Titolo di studio
6. Decreto MIUR del 15/12/17 pubblicato in G.U. il 9/2/18;
7. Bando di concorso DDG n. 85/2018 pubblicato in G.U. il 16/2/18;
8. Ricevuta consegna titoli;
9. Richiesta rettifica punteggio;
10. Diploma;
11. Congedo militare;
12. Diploma ECDL;
13. Attestazione invalidità civile;
14. Documentazione ex l. n. 68/1999;
15. Documentazione ex l. n. 104/1992.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che l'istante, trattandosi di giudizio che attiene alla materia di PUBBLICO IMPIEGO ha versato un contributo unificato pari ad euro 325,00

Roma, 23/04/2019

Avv. Luigi Serino

Avv. Marco Lo Giudice

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3634/2019 del 6.6.2019, nel giudizio R.G. n. 4924/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 4924/2019).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 NAPOLI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTE le graduatorie di merito per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE, pubblicate con protocollo AOODRCA 19366 del 28-08-2018;

VISTO l'avviso prot. AOODRCA 7330 del 29-08-2018 con il quale suddetta graduatoria veniva ritirata, a causa di errori materiali ravvisati;

VISTE le graduatorie di merito conseguentemente ricompilate dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE;

DECRETA

Art. 1) Sono approvate le graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell'1 febbraio 2018 per la classe di concorso B017 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE per le regioni BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA.

Art. 2) Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio..

IL DIRETTORE GENERALE

Luisa Franzese

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

MTDL/fa
mariateresa.delisa@istruzione.it



Firmato digitalmente da
FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

CONCORSO DDG 85/2018 - CLASSE DI CONCORSO B017 - REGIONE CAMPANIA

Pos	Cognome	Nome		Prova Orale / 40	Titoli / 60	Voto Finale / 100	note		REGIONE
1	MUGNANO	ANTONIO	22/04/1964	39	60	99			CAMPANIA
2	DE LUCA	FRANCO	07/10/1965	38	60	98	*		CAMPANIA
3	CERVONE	LUCA	14/08/1978	38	60	98	*		CAMPANIA
4	SORRENTINO	FEDERICO	08/03/1969	38	60	98	*		CAMPANIA
5	SPANTI	SERGIO	02/02/1981	38	60	98			CAMPANIA
6	RONTINO	LAZZARO	24/08/1968	37	60	97	*	**	CAMPANIA
7	BUONINCONTRI	ANTONIO	09/04/1975	37	60	97	*		CAMPANIA
8	SORIA	DAVIDE	08/02/1975	37	60	97	*		CAMPANIA
9	CAPUTO	MARIO MASSIMO	08/09/1959	37	60	97	*		CAMPANIA
10	CASO	ALFONSO	02/02/1982	37	60	97	*		CAMPANIA
11	STROCCHIA	ALBERTO	19/02/1984	37	60	97	*		CAMPANIA
12	D'AMORE	PASQUALE	10/06/1969	37	60	97			CAMPANIA
13	SOLA	ALESSANDRO	16/01/1984	36	60	96	*		CAMPANIA
14	SOMMA	SABATINO PAOLO	09/07/1971	36	60	96			CAMPANIA
15	ASCIONE	VITTORIA	08/07/1988	35	60	95	*		CAMPANIA
16	SORMONTO	GENNARO	06/05/1968	35	60	95	*		CAMPANIA
17	VENTURINI	BENEDETTO	17/11/1958	35	60	95			CAMPANIA
18	CAPRIO	THOMAS	24/06/1974	34	60	94	*	**	CAMPANIA
19	SQUILLANTE	MARIO	19/08/1972	34	60	94	*		CAMPANIA
20	NAPPI	BENEDETTO	03/12/1961	34	60	94	*	**	CAMPANIA
21	PASTORE	GIUSEPPE	05/07/1957	34	60	94	*		CAMPANIA
22	MONGILLO	ANTONIO	09/12/1970	34	60	94	*	**	CAMPANIA
23	MARESCA	CARLO	07/02/1972	34	60	94			CAMPANIA
24	BUONAGURO	FELICE	28/12/1966	33	60	93	*		CAMPANIA
25	MORLANDO	ANTIMO	13/07/1965	33	60	93			CAMPANIA
26	VELOTTI	PASQUALE	11/08/1983	35	57.9	92.9			CAMPANIA
27	DE VIVO	RAFFAELE	01/03/1976	33	59.8	92.8			CAMPANIA
28	PAGANO	GIUSEPPE	09/01/1955	32	60	92	*	**	CAMPANIA
29	AIELLO	FRANCA	04/02/1962	32	60	92	*		CAMPANIA
30	CONTINO	VINCENZO	06/06/1974	32	60	92	*		CAMPANIA
31	TENNERIELLO	ANTONIO	19/05/1958	32	60	92			CAMPANIA
32	DI PAOLA	LUIGI	14/02/1974	30	60	90	*		CAMPANIA
33	DELLA VOLPE	FRANCESCO	02/03/1974	30	60	90	*		CAMPANIA
34	VARLESE	ANTONIO	06/01/1980	30	60	90	*		CAMPANIA
35	MASTROMANO	ALDO	21/09/1957	30	60	90	*		CAMPANIA
36	NARDONE	NICO	14/02/1972	30	60	90			CAMPANIA
37	ROTONDO	GIOVANNI	29/09/1959	29	60	89			CAMPANIA
38	STRINO	GIOVANNI	02/12/1956	28	60	88	*		CAMPANIA
39	IANNIELLO	LUIGI	13/09/1978	28	60	88			CAMPANIA
40	CAPOZZO	GIOVANNI	03/07/1961	30	57.1	87.1			CAMPANIA
41	MASSIMO	MICHELE	19/11/1970	27	60	87			CAMPANIA

CONCORSO DDG 85/2018 - CLASSE DI CONCORSO B017 - REGIONE MOLISE

Pos	Cognome	Nome		Prova Orale / 40	Titoli / 60	Voto Finale / 100	note		REGIONE
1	DE CICCIO	ANTONIO	07/04/1968	26	60	86			MOLISE
2	STROIA	ANTONIO	28/02/1979	34	50.8	84.8			MOLISE

CONCORSO DDG 85/2018 - CLASSE DI CONCORSO B017 - REGIONE PUGLIA

Pos	Cognome	Nome		Prova Orale / 40	Titoli / 60	Voto Finale / 100	note		REGIONE
1	CUNEO	LUCIANA	13/10/1979	38	60	98			PUGLIA
2	CATALANO	MICHELA	08/01/1986	37	60	97			PUGLIA
3	DAQUINO	DANIELA	13/09/1988	36	60	96	*		PUGLIA
4	CARLUCCI	SONIA	01/12/1985	36	60	96			PUGLIA
5	CALIOLO	FABRIZIO	16/05/1982	35	60	95			PUGLIA
6	CERICOLA	CALVINO	25/10/1970	34	60	94	*		PUGLIA
7	DI CEGLIE	ANTONIO	23/04/1975	34	60	94	*		PUGLIA
8	ROMANO	GIANLUCA	05/08/1977	34	60	94			PUGLIA
9	ACCOGLI	CRISTIAN	27/08/1975	32	60	92	*		PUGLIA
10	PINDINELLI	ANTONIO	22/06/1956	32	60	92	*		PUGLIA
11	ALFEO	IVAN	31/03/1982	32	60	92			PUGLIA
12	DE SIENA	FERNANDO ANTONIO	11/05/1952	31	60	91	*		PUGLIA
13	QUERO	CATALDO	15/01/1982	31	60	91			PUGLIA
14	CIRILLO	DAVIDE	17/06/1978	30	60	90			PUGLIA
15	CRETI'	LUIGI	11/07/1967	30	59.5	89.5			PUGLIA
16	CHIARELLO	MASSIMO	16/05/1981	29	60	89			PUGLIA
17	GRECO	FABRIZIO	15/05/1976	27	60	87			PUGLIA
18	LERARIO	GIUSEPPE	19/03/1953	26	60	86			PUGLIA
19	MAIELLARO	MARCELLO	04/07/1974	27	58.6	85.6			PUGLIA
20	CHIMIENTI	VINCENZO STEFANO	04/02/1965	27	58.3	85.3			PUGLIA
21	ANTONAZZO	MARY	05/11/1979	30	55	85			PUGLIA
22	PASTORELLI	SALVATORE	09/06/1971	32	51.1	83.1			PUGLIA
23	DI COSTE	LEONZIO	24/10/1959	23	60	83			PUGLIA
24	ARIANO	BARBARA	25/12/1977	29	53.8	82.8			PUGLIA
25	LANEVE	PAOLO	02/10/1968	22	59.4	81.4			PUGLIA
26	FONTANA	LEONARDO	19/02/1960	21	60	81			PUGLIA
27	OSSARRI	MARCO	21/03/1984	34	45.9	79.9			PUGLIA
28	SCHIAVONE	ANTONIO	09/03/1970	31	48.1	79.1			PUGLIA
29	MASSERIO	TEODORO	25/09/1966	27	52	79			PUGLIA
30	MARZANO	GIUSEPPE	15/05/1962	28	50.2	78.2			PUGLIA
31	GIAMBATTISTA	ANTONIO	18/12/1963	17	60	77			PUGLIA
32	PASSASEO	LUIGI	05/07/1956	32	39.1	71.1			PUGLIA
33	RIZZELLO	ANTONIO	28/02/1965	20	34	54			PUGLIA
34	CAMARDA	MAURIZIO COSIMO	22/05/1963	33	19	52			PUGLIA
35	ASCATIGNO	DONATO	06/03/1987	30		30	ris		PUGLIA

CONCORSO DDG 85/2018 - CLASSE DI CONCORSO B017 - REGIONE SICILIA								
Pos	Cognome	Nome		Prova Orale / 40	Titoli / 60	Voto Finale / 100	note	REGIONE
1	BAVETTA	DOMENICO	11/02/1960	34	60	94		SICILIA
2	BRANCATO	FRANCO	22/08/1968	33	60	93		SICILIA
3	SCHILLACI	WALTER	08/03/1988	31	60	91		SICILIA
4	DI PANE	VINCENZO LEO	15/07/1979	34	56.8	90.8		SICILIA
5	LICCIARDI	CALOGERO	19/10/1956	29	59.3	88.3		SICILIA
6	LO GRASSO	TOMMASO	15/08/1967	28	60	88		SICILIA
7	MARRONE	GASPARE	01/05/1978	32	55.6	87.6		SICILIA
8	LO GIUDICE	EMILIANO	21/12/1983	30	57.4	87.4		SICILIA
9	TOSETTO	LUIGI	14/02/1966	33	53.2	86.2		SICILIA
10	BAMBACI	DOMENICO ANDREA	28/11/1955	28	56.2	84.2		SICILIA
11	ARGENTO	GIUSEPPE	30/07/1957	29	54.4	83.4		SICILIA
12	TERI	GIACOMO LUCA	30/12/1974	31	49.6	80.6		SICILIA
13	GIAMPORCARO	ANTONIO	06/11/1967	18	60	78	*	SICILIA
14	FLORIDIA	MARIA	22/10/1965	18	60	78		SICILIA
15	AGRÒ	LEONARDO	11/06/1971	31	46	77		SICILIA
16	IACONO FULLONE	PASQUALE	19/06/1961	16	60	76		SICILIA
17	MANGIONE	ENZO	11/08/1973	27	43.8	70.8	*	SICILIA
18	MANGIONE	SALVATORE	15/05/1975	28	42.8	70.8		SICILIA
19	GIUNTA	DANIELE	28/03/1972	17	50.5	67.5		SICILIA
20	ACCARDI	SEBASTIAN	02/06/1977	33	21	54	ris	SICILIA
21	MARINO	GUIDO	10/03/1985	30	12.6	42.6	ris	SICILIA
22	FAILLA	MAURIZIO	05/10/1972	5		5	ris	SICILIA

LEGENDA

* PRECEDE PER TITOLI DI PREFERENZA O MINORE ETA'

** POSSIEDE TITOLI DI RISERVA

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 3634/2019 del 6.6.2019, nel giudizio R.G. n. 4924/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 4924/2019).